CAMERA DEI DEPUTATI N. 1454-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **LOMBARDI RUGGERO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori AMADEO, BENEDETTI, CARON, JANNUZZI, SCHIAVI e ZANOTTI BIANCO

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 febbraio 1955 (*Stampato n. 602*)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 17 febbraio 1955

Norme per la elezione dei Consigli regionali

Presentata alla Presidenza il 2 maggio 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge Amadeo e altri, recante norme per la elezione dei Consigli regionali, è stata approvata dal Senato della Repubblica sin dal 15 febbraio 1955. Tale proposta di legge ricalca, salvo molto lievi modifiche, il disegno di legge che, nella legislatura a questa precedente, era stato approntato dalla I Commissione Interni di questa Camera, ampiamente rimaneggiando un disegno di legge governativo, essendo relatore l'onorevole Lucifredi.

Sta di fatto che il Governo, sin dalla prima legislatura, si è preoccupato della formazione della legge elettorale per la elezione dei Consigli regionali presentando un primo disegno di legge, che portava il n. 212, il 10 dicembre 1948 e poi, ritirato tale primo disegno di legge, presentandone un altro il 16 dicembre 1949: dalla discussione su quest'ultimo disegno di legge è risultato il testo approvato dalla I Commissione Interni di questa Camera, non portato avanti all'Assemblea per l'avvenuta fine della legislatura e che, come proposta di legge già approvata dal Senato, viene adesso, con modifiche accettate a maggioranza dalla I Commissione Interni, sottoposto alla vostra discussione e approvazione.

L'articolo 5 della Costituzione esige il più ampio decentramento amministrativo nei servizi che dipendono dallo Stato ma, prima di

questo, nell'ambito della Repubblica una e indivisibile, precisa l'obbligo di riconoscere e promuovere le autonomie locali. Con gli articoli 114 e seguenti prevede e disciplina la costituzione delle Regioni e con la norma IX delle disposizioni transitorie precisa che « la Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni ».

Il dettato costituzionale per la creazione delle Regioni (che il relatore Ruini definì « la innovazione più profonda che può avere portata decisiva per le sorti del Paese »), deve essere realizzato e perché la legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, approvata il 10 febbraio 1953 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 3 marzo successivo, possa concretizzarsi nella effettiva esistenza dell'Ente regione, occorre che sia approvata la legge elettorale.

Non ritiene la Commissione che la proposta di legge costituzionale Roberti, Almirante ed altri, che inciderebbe sull'esistenza dell'Ente regione, possa costituire motivo di ritardo nella discussione di questa legge: tanto più che la I Commissione Interni ha votato, a grande maggioranza, per il non passaggio agli articoli di quella proposta di legge, dimostrando così che la Camera non ritiene di aderire a varianti costituzionali in quella materia.

Una recente campagna di stampa ha riesumato antiche perplessità sulla opportunità della creazione dell'Ente regione senza, peraltro, provocare spostamenti nella opinione pubblica se è vero, come è vero, che l'Assemblea delle Province d'Italia, riunita a Venezia nel mese di aprile di quest'anno, ha postulato la attuazione della Costituzione per quanto concerne la Regione e se è vero che l'unità nazionale non può subire pregiudizio della creazione di Regioni previste con così ristretti compiti e così accentuati controlli, da far ritenere a taluni l'esistenza di una violazione della norma costituzionale nella legge del 10 febbraio 1953.

Sta di fatto che il noto movimento separatista siciliano ha trovato nella creazione della Regione, non in antitesi ma in collaborazione e reciproca integrazione con lo Stato, la sua fine; che la democrazia si è in questi anni ben consolidata nel nostro Paese; che la Regione, come zona indispensabile intermedia, tra nazione e comune, attiva, e non mortifica, l'unità nazionale attraverso la collaborazione; che, conseguentemente, la preoccupazione di una temibile possibilità di movimenti eversivi dell'ordine democratico attraverso le Regioni non è prevedibile.

Valga ancora la parola del Cattaneo proclamante che « la libertà è una pianta dalle molte radici. I molteplici consigli legislativi e i loro consensi e dissensi, e i poteri amministrativi di molte e varie origini sono condizioni necessarie della libertà ». E sappiamo noi, per ancora dolorante ricordo, come un colpo di mano è più facile quando basta impadronirsi del centro per avere in pugno l'intera nazione, che non quando una nazione è decentrate amministrativamente: in tal caso impadronirsi del centro non significa impadronirsi dell'intera nazione.

D'altra parte il problema del decentramento amministrativo non si risolve attraverso un decentramento burocratico, e cioè con il trasferimento alle Regioni e alla Province di compiti statali. Tale sistema moltiplica e consolida il centralismo burocratico e, come ha detto l'onorevole Scelba, aggrava il problema la cui risoluzione impone la necessità di autodeterminazione e di autodecisione che soltanto possono realizzarsi attraverso istituti e organizzazioni autonome: le Regioni.

Vada rilevato come l'attuale e preoccupante insorgere di richieste per la costituzione di nuove province, trova la sua origine nella ansiosa volontà di evadere in qualche modo dalle strettoie della burocrazia centralizzata; così come il problema delle circoscrizioni comunali troverà, insieme a molti altri che la Costituzione e la legge lasciano alla ovvia competenza della Regione, soluzione efficacemente realistica.

Né può esistere preoccupazione di inflazione burocratica quando la legge del 1953 vieta, con l'articolo 65, la assunzione a qualunque titolo di personale che non provenga dagli uffici statali centrali o periferici.

Non è di pertinenza del relatore addentrarsi nella confutazione della polemica antiregionalistica, cui ha accennato perché si è ravvivata in occasione della discussione di questa legge, ma solo di richiamare il Parlamento alla necessità di approvarla per poter completare, a mezzo di questa insostituibile base di democrazia, l'attuazione del dettato costituzionale.

La proposta di legge viene sottoposta alla approvazione del Parlamento quando manca ancora la legge sulla Finanza regionale e mancherebbe quindi la possibilità per gli organi regionali non solo di esercitare la loro « autonomia finanziaria » nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica « che la coordinano con la Finanza dello Stato, del-

le Province e dei Comuni », ma anche di avere i mezzi necessari e sufficienti per provvedere alle spese di una prima organizzazione.

Ricordiamo che l'articolo 119 della Costituzione precisa che « alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali ».

È stato perciò eccepito che la mancanza della legge dello Stato sulla Finanza regionale impedisce di dar vita all'Ente regione che resterebbe, con l'approvazione della legge elettorale, costituito ma senza avere la possibilità di un anche iniziale funzionamento.

Su proposta dell'onorevole Agrimi, in base alla suesposta considerazione, la Commissione, a maggioranza, ha approvato l'emendamento all'articolo 8 della proposta di legge pervenuta dal Senato per cui i comizi elettorali dovrebbero essere indetti « entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge sulla Finanza regionale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Gli oppositori a tale emendamento hanno osservato che la formazione del Consiglio regionale affretterà la formazione della legge per la finanza locale come richiesta dalla Costituzione, non consentendo la situazione creata ulteriori ritardi, che lo stesso Governo ha presentato i disegni di legge elettorale del 1948 e del 1949 quando ancora non solo non esisteva la legge finanziaria ma non esisteva neanche la legge del 1953 sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, che tutte le leggi afferenti all'ordinamento regionale devono essere fatte senza che vi sia ragione alcuna per dar la precedenza all'una o all'altra, e che anzi è preliminare la costituzione delle Regioni e il loro intervento di consiglio alla formazione delle leggi finanziarie.

La minoranza ha fatto riserva di proporre in Assemblea l'abolizione dell'emendamento Agrimi.

L'articolo 9 della legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, dice che il Consiglio regionale non può deliberare sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono emanate le leggi della Repubblica contenenti, per ogni materia, i principî cui deve attenersi la legislazione regionale.

Mancano ancora tali leggi che, a norma della disposizione transitoria IX della Costituzione, avrebbero dovuto esser fatte entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione.

Si è osservato che, in attesa della emanazione di quelle leggi sui principî fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale, i nuovi Consigli regionali avranno da svolgere importanti attività preliminari tra cui, essenziale, la formazione dello statuto regionale e potranno, in attesa di quelle leggi « cornice », provvedere in materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, materie tutte deferite alla Regione senza necessità di leggi generali.

Potranno inoltre esercitare i controlli (articolo 55 e seguenti) sulle Province, Comuni ed altri enti locali e provvedere al loro ordinamento burocratico.

La Regione avrà quindi da esercitare utile attività organizzativa, dispositiva e di controllo in attesa che le leggi di indirizzo generale la mettano in condizione di poter svolgere la integrale sua attività legislativa nei modesti limiti consentiti dalla legge del 1953.

La discussione su questo punto non ha portato la Commissione alla proposta di emendamento.

La proposta di legge prevede l'elezione dei Consigli regionali non a suffragio diretto ma con elezioni di secondo grado fatte dai componenti dei Consigli provinciali di ciascuna Regione. Il sistema adottato non è antidemocratico anche se una completa espressione di democrazia è costituita dalle elezioni dirette e non da elezioni di secondo grado. L'adozione di tale sistema è prevalsa sia perché si rendeva più facile superare latenti difficoltà seguendo una via che l'onorevole Lucifredi ha chiamato di « minore resistenza »; sia perché la funzione costituente demandata al primo Consiglio regionale richiede l'opera di consiglieri qualificati; sia perché, infine, di fronte al sorgere del nuovo importante istituto, si imponeva un criterio di gradualità, criterio di gradualità seguito anche dalla legge del 1953, restringendo e allargando (nel limite della Costituzione, secondo il parere del sottoscritto relatore) compiti e controlli che in un secondo tempo, a consolidazione avvenuta dell'istituto, potrebbero subire convenienti modifiche legislative.

Il testo approvato dal Senato, a ribadire che il sistema delle elezioni di secondo grado era concepito limitatamente alla prima formazione dei Consigli regionali, porta, all'articolo 1, le parole « per la prima attuazione dell'ordinamento regionale ». È stato osservato, in Commissione, che tale dizione avrebbe provocato l'impossibilità di rielezione di

un Consiglio regionale, eventualmente sciolto o dimissionario, perché non ci sarebbe stata in atto legge elettorale decadendo la legge con le avvenute elezioni. È stato osservato, contro l'emendamento, che qualora si fosse verificato il caso si sarebbe potuto, durante un regime commissariale, procedere a reintegrare la validità della legge elettorale decaduta con altra leggina qualora non ci fosse ancora un'altra legge elettorale: e ciò a parte la considerazione sulla non prevedibilità di scioglimenti o dimissioni di Consigli regionali.

L'emendamento soppressivo è stato approvato a maggioranza e con tale modifica la proposta di legge viene sottoposta all'Assemblea.

L'articolo 5 della proposta di legge si occupa delle ineleggibilità a consiglieri regionali e la prima di tali ineleggibilità concerne gli elettori regionali e cioè i consiglieri provinciali.

È stato proposto di abrogare, per la prima formazione dei Consigli regionali, tale ineleggibilità in quanto avrebbe provocato l'impossibilità di usufruire, nei primi e più difficili momenti della vita dell'Ente regione, dell'apporto qualificato di molti attuali consiglieri provinciali.

La Commissione ha mantenuto la ineleggibilità specie considerando che gli elettori regionali sono circa 2300 e i consiglieri regionali da eleggere circa 600.

È difficile pensare che la ormai decennale esperienza amministrativa della democrazia italiana non possa esprimere 600 competenti e qualificati consiglieri regionali, mentre la abolizione della clausola di incompatibilità avrebbe potuto portare alla formazione di Consigli regionali con trasferimento a quelle funzioni di consiglieri provinciali e conseguentemente a situazioni di disagio nelle amministrazioni provinciali.

L'articolo 12 dispone che ogni lista di candidati per il Consiglio regionale può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri regionali da eleggere. È stato proposto di stabilire anche un limite minimo per il numero dei candidati ma la proposta non ha trovato accoglimento in considerazione che, nella specie, vi può essere possibilità che un consigliere regionale venga eletto anche con un solo voto.

La proposta di legge elettorale, con elezioni di secondo grado, a scrutinio di lista, con rappresentanza proporzionale, non prevede la possibilità di preferenze espresse dall'elettore e, in Commissione, era stato proposto emendamento per introdurre il voto preferenziale: emendamento all'ultimo comma dell'articolo 22 della proposta di legge. È stato osservato che la possibilità del voto preferenziale non è stata introdotta nella proposta di legge in quanto il sistema della lista rigida si inquadra in tutto il sistema di elezioni indirette, di secondo grado. L'emendamento non è stato accolto dalla Commissione.

La proposta di legge, con l'articolo 26, si occupa delle spese per la prima elezione dei Consigli regionali. La formula di cui all'articolo 26 è stata adottata dal Senato, su proposta Bertone, in accordo col Governo. Tale formula prevede la copertura della spesa con riduzione sul capitolo n. 520 dello stato di previsione del Ministero del tesoro « per il corrente esercizio o sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1955-56 ».

Dato il ritardo con cui la legge è passata alla discussione avanti alla Camera, è stata proposta ed approvata correzione formale per cambiare la dizione « 1955-56 » in « 1957-58 ».

L'onorevole Luzzatto si è riservato, qualora la Camera abbia in qualche punto ad emendare la proposta di legge approvata dal Senato, di proporre emendamento in Assemblea per addossare al bilancio dello Stato le spese del funzionamento dei Consigli regionali sino a quando non entrerà in vigore la legge sulla Finanza regionale.

Con l'articolo 29 della proposta di legge si regola la situazione della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, precisando un termine di 150 giorni per deliberare sullo statuto speciale da adottarsi con legge costituzionale. L'onorevole Agrimi ha proposto, in Commissione, la soppressione dell'articolo in quanto sarebbe in contrasto con l'articolo 116 della Costituzione.

Il relatore ricorda che la formazione di tale articolo ha dato luogo, al Senato, ad ampia discussione e che la dizione adottata è stata ritenuta, come il sottoscritto relatore crede, in perfetta aderenza alla Costituzione in accordo fra i numerosi intervenuti fra cui i senatori Sturzo, Zotta, Tomè ed altri.

La nostra Commissione ha respinto l'emendamento Agrimi.

Onorevoli colleghi, evito una disamina minuta degli articoli della proposta di legge elettorale che, come tutte le leggi elettorali, prevede tutta la procedura ed è organicamente inquadrata.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione sono due e cioè quello che si riferisce alla soppressione delle parole « per la prima attuazione dell'ordinamento regionale » al-

l'articolo 1 e quello che, all'articolo 8, stabilisce che i comizi elettorali devono essere indetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge sulla Finanza regionale.

C'è poi la correzione della data all'articolo 26.

Qualora il provvedimento venga approvato nel testo proposto dal Senato, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dovrà seguire la elezione e costituzione dei Consigli regionali.

Qualora la proposta di legge dovesse essere approvata con emendamenti, essa dovrà essere rinviata al Senato.

La Commissione si rimette all'Assemblea.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la prima attuazione dell'ordinamento regionale i Consigli regionali sono eletti a suffragio indiretto con voto libero e segreto secondo le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Ogni Regione è costituita in unico collegio elettorale.

Sono elettori regionali e consiglieri provinciali delle provincie della Regione in carica all'atto di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, nonché i componenti dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, purché in carica alla data del decreto presidenziale di scioglimento.

ART. 3.

Il Consiglio regionale è composto:

di 60 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 50 membri nelle Regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 30 membri nelle altre Regioni.

Esso ha sede nel capoluogo della Regione e si rinnova per intero ogni quattro anni.

Esercita tuttavia le sue attribuzioni fino all'indizione dei comizi elettorali.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

ART. 4.

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

I Consigli regionali sono eletti a suffragio indiretto con voto libero e segreto secondo le norme stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Non sono eleggibili a consiglieri regionali:

a) gli elettori regionali,

b) i ministri, i sottosegretari di Stato, gli alti commissari ed i rispettivi capi di gabinetto e segretari particolari.

c) il capo della polizia, i vicecapi della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza,

d) i commissari del Governo presso le rispettive Regioni, i prefetti, i funzionari di prefettura e quelli di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;

e) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione;

f) gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale;

g) coloro che ricevono uno stipendio o un salario dalla Regione o dagli enti, istituti od aziende da essa gestiti, nonché gli amministratori degli enti, istituti ed aziende medesimi.

Le cause di ineleggibilità sopraindicate non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno il giorno precedente a quello dell'accettazione della candidatura.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Sono altresì ineleggibili:

a) coloro che, nei confronti della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, hanno maneggio di denaro o non ne hanno ancora reso conto, hanno liti pendenti, oppure, avendo un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora,

b) coloro che si trovano, nei rapporti con la Regione, nelle condizioni di cui al numero uno dell'articolo 8 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26;

c) gli ex amministratori della Regione e degli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, nonché degli enti, istituti ed aziende gestiti dalla Regione o dagli altri enti locali sottoposti al controllo di legittimità da parte della Regione, che siano stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale:

a) i senatori ed i deputati;

ART. 7.

Identico.

b) i membri di un'altra Assemblea regionale;

c) i giudici della Corte costituzionale;

d) i membri del Consiglio superiore della magistratura,

e) i sindaci di comuni della Regione con più di 10.000 abitanti.

Gli appartenenti alle categorie sopra elencate decadono dalla carica di consigliere regionale qualora non abbiamo rassegnate le dimissioni entro quindici giorni dalla convalida dell'elezione. Durante la decorrenza di tale termine non possono partecipare alle sedute.

Decadono altresì i consiglieri regionali per i quali sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge.

ART. 8.

I comizi elettorali sono indetti per ciascuna Regione con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La votazione deve avvenire non prima di venti e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Lo stesso decreto determina la data ed il luogo della prima riunione del Consiglio regionale.

ART. 9.

Almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione i Prefetti della Regione provvedono a far pervenire ad ogni consigliere provinciale delle rispettive provincie il certificato elettorale.

Il certificato elettorale ha le caratteristiche essenziali di cui all'allegato *A*) della presente legge.

Esso indica: *a*) nome e cognome dell'elettore; *b*) la sua data di nascita; *c*) il Consiglio provinciale del quale è membro; *d*) la data della votazione; *e*) il luogo di convocazione, e reca, inoltre, due tagliandi, da staccarsi a cura del Presidente del seggio, e valevoli rispettivamente per l'ammissione alla prima votazione e per l'ammissione all'eventuale votazione di ballottaggio.

Entro lo stesso termine di cui al primo comma, i prefetti della Regione provvedono a trasmettere in triplice copia l'elenco degli elettori regionali delle rispettive Provincie all'Ufficio elettorale regionale, il quale compila l'elenco degli elettori della Regione, in du-

ART. 8.

I comizi elettorali sono indetti per ciascuna Regione con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge sulla finanza regionale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La votazione deve avvenire non prima di venti e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Identico.

ART. 9.

Identico.

plice copia, da servire rispettivamente per la prima votazione e per l'eventuale votazione di ballottaggio.

ART. 10.

L'Ufficio elettorale regionale è presieduto dal Presidente dell'Ufficio giudiziario indicato nell'allegato *B* alla presente legge ed ha sede presso l'Ufficio giudiziario stesso.

Esso si compone di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dal presidente tra magistrati addetti agli uffici giudiziari della Regione.

Il presidente nomina altresì un segretario effettivo ed uno supplente fra i cancellieri addetti agli uffici stessi.

L'Ufficio deve essere costituito almeno quindici giorni prima della data fissata per la votazione.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale entro il termine di cui all'articolo 9, e che nelle quarantotto ore successive non ne ottenga a sua richiesta il rilascio dal prefetto, può rivolgersi all'Ufficio elettorale regionale, documentando allo stesso la sua qualità di consigliere provinciale.

L'Ufficio elettorale regionale, ove riscontri che il reclamante non sia iscritto nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, pur avendone titolo, procede alla sua iscrizione nell'elenco stesso ed al rilascio del certificato elettorale, dandone immediata comunicazione al prefetto competente.

Il prefetto, quando rilascia il certificato elettorale ad elettori non compresi nell'elenco trasmesso all'Ufficio elettorale regionale, ne da immediata comunicazione all'Ufficio medesimo per l'inclusione nell'elenco degli elettori regionali.

L'elettore che abbia smarrito il certificato elettorale potrà ottenerne un duplicato dal prefetto.

A tale scopo l'Ufficio elettorale regionale resterà aperto fino alla chiusura della votazione.

ART. 11

Identico.

ART. 12.

Le liste dei candidati devono essere presentate da un numero di elettori regionali della Regione non superiore ad un decimo del totale dei seggi di consigliere provinciale assegnati alle province della Regione stessa.

ART. 12.

Identico.

Nel calcolo del predetto limite si procede all'arrotondamento all'unità superiore. Nessun elettore regionale può sottoscrivere per più di una lista di candidati.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri regionali da eleggere.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome , nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

ART. 13.

Con la lista dei candidati si deve presentare:

1°) la dichiarazione, autenticata, di accettazione di ogni candidato;

2°) il certificato di nascita, o documento equipollente, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione di ciascun candidato;

3°) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare.

Possono al tempo stesso essere designati un rappresentante di lista effettivo ed uno supplente presso il seggio nella persona di elettori regionali.

ART. 13.

Identico.

ART. 14.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria dell'Ufficio elettorale entro le ore 12 del decimo giorno precedente le elezioni. La segreteria rilascia ricevuta degli allegati presentati, indicando giorno ed ora della presentazione ed il numero d'ordine progressivo che viene attribuito alla lista.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

L'Ufficio elettorale regionale entro il giorno successivo a quello stabilito nell'articolo precedente:

a) verifica se le liste siano state sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, o il certificato di nascita o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione e dei candidati che non raggiungano il 25° anno di età entro il giorno della votazione;

ART. 15.

Identico.

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, consentendo la relativa sostituzione con un nuovo contrassegno non oltre le ore 10 del giorno successivo;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza:

e) riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.

L'Ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 11 per esaminare i nuovi contrassegni presentati in sostituzione di quelli ricusati ai sensi della lettera *c*) e per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Il rappresentante di ciascuna lista, fino all'ora della riunione dell'Ufficio elettorale, può prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio stesso e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

Le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale sono inappellabili.

ART. 16.

L'Ufficio elettorale regionale, appena ultimate le operazioni di cui al precedente articolo, provvede alla stampa di un manifesto, in cui sono riprodotte le liste dei candidati con il numero progressivo assegnato a ciascuna di esse ed il relativo contrassegno. Esemplari del manifesto sono inviati immediatamente alle Amministrazioni provinciali della Regione per la loro affissione all'albo pretorio della provincia. Altri esemplari sono affissi all'esterno e all'interno della sala destinata alla votazione.

L'ufficio stesso provvede alla stampa di un adeguato numero di schede elettorali aventi le caratteristiche essenziali, di cui agli allegati *C* e *D* alla presente legge, nelle quali sono parimenti riprodotte le liste dei candidati con il relativo contrassegno, seguendo l'ordine in cui sono state riportate nel manifesto di cui al comma precedente.

ART. 17.

L'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

ART. 18.

L'Ufficio elettorale regionale si costituisce in seggio elettorale.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Identico.

La votazione avviene in una sala dell'Ufficio giudiziario di cui all'allegato *B*, alla quale possono accedere solo i membri del seggio e gli elettori regionali.

ART. 19.

Le operazioni preliminari alla votazione hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato per la votazione.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10 e la votazione rimane aperta fino alle ore 17.

Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua finché non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore 18.

La chiusura della votazione può essere anticipata quando tutti gli elettori regionali abbiano votato.

ART. 19.

Identico.

ART. 20.

L'elettore regionale vota presentandosi personalmente al seggio elettorale ed esibendo allo stesso il suo certificato elettorale.

Il voto si esprime con un segno a matita sul contrassegno della lista per la quale si intende votare o accanto allo stesso.

Non sono ammessi voti di preferenza.

ART. 20.

Identico.

ART. 21.

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero dei votanti risultanti dall'elenco di cui all'articolo 9 e provvede, prima che si inizi lo scrutinio, a vidimare tale elenco e a farlo vidimare da altri due membri del seggio, chiudendolo poi in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi staccati dai certificati elettorali. Indi estrae e conta le schede non utilizzate, provvedendo a chiuderle in altro plico sigillato.

Si dà quindi inizio allo spoglio dei voti.

ART. 21.

Identico.

ART. 22.

La cifra elettorale di ogni lista è costituita dal numero di voti validi riportati dalla lista stessa.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e, quindi, si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello

ART. 22.

Identico.

dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

L'ultimo seggio, a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a votazione di ballottaggio con le modalità di cui all'articolo successivo.

Analogamente si procede quando vi sia parità di cifra elettorale nonché di quoziente tra più di due liste e sia rimasto da attribuire un numero di seggi inferiore a quello delle liste medesime.

Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'àmbito di ciascuna lista i seggi sono assegnati secondo la numerazione progressiva dei candidati compresi nella lista medesima.

ART. 23.

La eventuale votazione di ballottaggio di cui all'articolo precedente ha luogo la domenica successiva a quella della elezione.

A tale scopo l'Ufficio elettorale regionale, entro il lunedì, comunica telegraficamente, tramite i presidenti delle singole amministrazioni provinciali della Regione, ai singoli elettori regionali i risultati dello scrutinio indicando le liste tra le quali si dovrà effettuare la votazione di ballottaggio e il numero dei seggi rimasti da attribuire.

Per le operazioni relative alla votazione di ballottaggio si osservano le norme previste per la prima votazione. Gli elettori regionali sono ammessi al voto previo distacco del secondo tagliando del certificato elettorale. La votazione di ballottaggio si effettua con le schede all'uopo predisposte dall'Ufficio elettorale regionale ed aventi le caratteristiche essenziali di cui agli allegati *E* e *C* alla presente legge.

L'Ufficio elettorale regionale assegna il seggio alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti si procede al sorteggio.

Nel caso in cui la seconda votazione venga effettuata per più di un seggio, l'attribuzione dei seggi stessi ha luogo con la medesima procedura di cui all'articolo precedente. A parità di cifra elettorale e di quoziente si procede al sorteggio.

ART. 23.

Identico.

Nei casi previsti dal presente articolo, la proclamazione di tutti gli eletti si effettua dopo accertati i risultati della seconda votazione.

ART. 24.

Il Consiglio regionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 15 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, provvede alla convalida della elezione dei propri componenti.

Le proposte ed i reclami non presentati all'Ufficio elettorale regionale devono pervenire alla segreteria del Consiglio regionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nessuna elezione può essere convalidata anteriormente alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le attribuzioni della segreteria sono disimpegnate in via provvisoria dall'ufficio di segreteria dell'amministrazione provinciale della città ove ha sede l'Ufficio elettorale regionale, indicato nell'allegato *B*.

ART. 25.

Avverso le decisioni del Consiglio regionale in sede di convalida delle elezioni è ammesso il ricorso alla Corte di cassazione, se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, ed al Consiglio di Stato, anche nel merito, se riguardano le operazioni elettorali.

Ove il ricorso sia accolto, la Corte di cassazione ed il Consiglio di Stato correggono, se del caso, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

ART. 26.

Le spese per la prima elezione dei Consigli regionali sono a carico dello Stato.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con riduzione di uguale somma sul capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio o sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni da introdurre negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia, per l'attuazione della presente legge.

ART. 24.

Identico.

ART. 25.

Identico.

ART. 26.

Identico.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con riduzione di uguale somma sul capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio o sul corrispondente capitolo dell'esercizio 1957-58.

Identico.

ART. 27.	ART. 27.
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.	*Identico.*
ART. 28.	ART. 28
Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni.	*Identico.*
ART. 29.	ART. 29.
Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è fissato un termine di 150 giorni per deliberare sullo statuto speciale da adottarsi con legge costituzionale.	*Identico.*

ALLEGATO *A*.

(1)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

per la Regione

CERTIFICATO ELETTORALE

Il Sig. *nato a*
il *nella sua qualità di Consigliere provinciale della Provincia di* *è elettore regionale per l'elezione sopraindicata.*

La votazione avrà luogo in una sala del (2) *di*
il giorno *Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 10 e continueranno fino alle ore 17.*

Il presente certificato deve essere esibito al seggio elettorale e conservato per l'eventuale votazione di ballottaggio che avrà luogo il giorno

li *19* .

IL . (3).

(1) Prefettura di oppure Ufficio elettorale regionale di
(2) Corte di Appello o Tribunale.
(3) Il Prefetto oppure il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA REGIONE

del

Elettore regionale

Tagliando di controllo per la votazione di ballottaggio.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA REGIONE

del

Elettore regionale

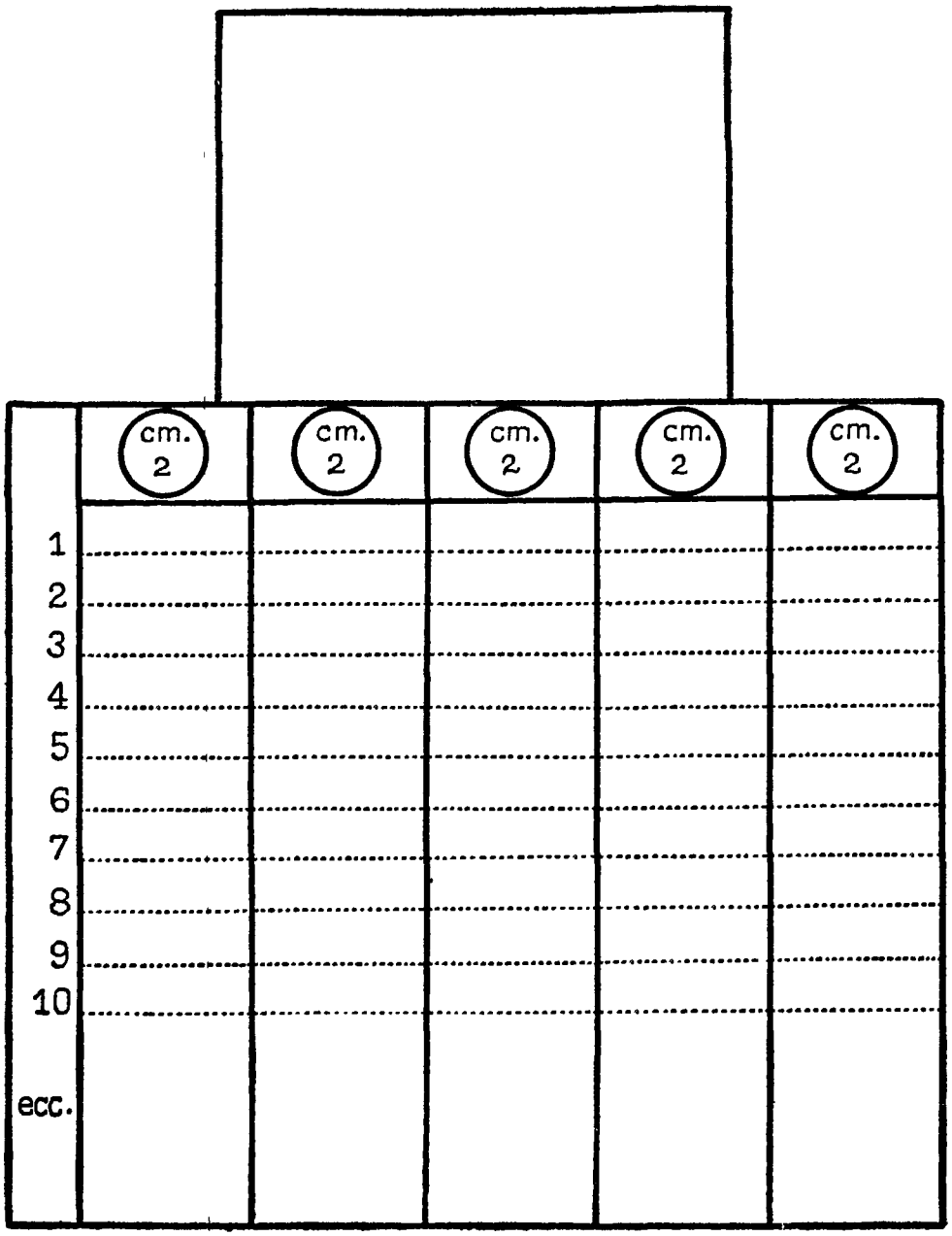
Tagliando di controllo per la prima votazione.

ALLEGATO *B.*

SEDI DEGLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

PIEMONTE	Corte di appello di Torino.
LOMBARDIA	Corte di appello di Milano
VENETO	Corte di appello di Venezia.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Tribunale di Udine.
LIGURIA	Corte di appello di Genova.
EMILIA-ROMAGNA	Corte di appello di Bologna.
TOSCANA	Corte di appello di Firenze.
UMBRIA	Corte di appello di Perugia.
MARCHE	Corte di appello di Ancona.
LAZIO	Corte di appello di Roma.
ABRUZZI E MOLISE	Corte di appello de l'Aquila.
CAMPANIA	Corte di appello di Napoli.
PUGLIE	Corte di appello di Bari.
BASILICATA	Corte di appello di Potenza.
CALABRIA	Corte di appello di Catanzaro.

ALLEGATO *C*.



N. B. — **In caso di votazione di ballottaggio sulla scheda vanno riportate solo le liste ammesse alla votazione stessa.**

ALLEGATO *D*.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

del _ -

— —— (data)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello Scrutatore

Timbro

ALLEGATO *E*.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

del (data)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO

Firma dello Scrutatore

Timbro